

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 2350/94 DELLA COMMISSIONE

del 29 settembre 1994

che modifica il regolamento (CE) n. 3190/93 che fissa il coefficiente uniforme di riduzione per la determinazione dei quantitativi di banane da assegnare a ciascun operatore delle catorie A e B nell'ambito del contingente tariffario per il 1994

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3518/93 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 20,

considerando che il regolamento (CE) n. 3190/93 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1258/94⁽⁴⁾, in applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1442/93 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1299/94⁽⁶⁾, e per garantire il rispetto del volume del contingente tariffario di 2 000 000 di tonnellate inizialmente previsto per il 1994, ha fissato per ciascuna categoria di operatori il coefficiente uniforme di riduzione da applicare al quantitativo di riferimento di ciascun operatore per poter stabilire il quantitativo da assegnare allo stesso per il 1994;

considerando che il contingente tariffario per il 1994 ammonta a 2 118 000 tonnellate; che è quindi opportuno modificare di conseguenza i coefficienti fissati dal regolamento (CE) n. 3190/93;

considerando che, per permettere agli operatori di beneficiare delle disposizioni previste dal presente regolamento quanto prima, è opportuno prevederne l'applicazione immediata;

considerando che il comitato di gestione per le banane non si è pronunciato nel termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I coefficienti figuranti all'articolo 1, primo e secondo trattino del regolamento (CE) n. 3190/93 sono sostituiti dai seguenti:

- per ciascun operatore della categoria A: 0,538769,
- per ciascun operatore della categoria B: 0,455599.

Articolo 2

Gli Stati membri comunicano quanto prima a ciascun operatore, registrato presso le rispettive autorità competenti, il rispettivo quantitativo di riferimento corretto mediante l'applicazione del coefficiente fissato all'articolo 1.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 47 del 25. 2. 1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 15.

⁽³⁾ GU n. L 285 del 20. 11. 1993, pag. 28.

⁽⁴⁾ GU n. L 137 dell'1. 6. 1994, pag. 53.

⁽⁵⁾ GU n. L 142 del 12. 6. 1993, pag. 6.

⁽⁶⁾ GU n. L 141 del 4. 6. 1994, pag. 38.